

RESOCONTO STENOGRAFICO

10

122 - 131

122ª SEDUTA

(Antimeridiana)

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO 1997

Presidenza del vicepresidente BATTAGLIA

indi

del presidente CRISTALDI

INDICE

Pag.

| | |
|---|---------------------------|
| Commissario dello Stato (Comunicazione di impugnativa) | 2 |
| Disegni di legge (Comunicazione di richiesta di apposizione di firma) | 1 |
| «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A) | |
| (Seguito della discussione) | |
| PRESIDENTE | 6, 26, 28, 30, 37 |
| CUFFARO, <i>assessore per l'agricoltura e le foreste</i> | 6, 11 |
| GRIPPALDI, <i>presidente della Commissione e relatore</i> | 6, 9, 15, 20, 28 |
| PIRO (MD - La Rete - AD) | 7, 12, 15, 25, 29, 33, 35 |
| ZANNA (PDS - SE) | 11, 16, 32 |
| BENINATI (FI) | 17 |
| DI MARTINO (Misto) | 29 |
| VIRZÌ (AN) | 32 |
| SPEZIALE (PDS - SE) | 35 |
| Interpellanze (Annunzio) | 4 |
| Interrogazioni (Annunzio di risposta scritta) | 1 |
| (Annunzio) | 2 |
| Per richiamo al Regolamento PRESIDENTE | 7, 8 |
| PIRO (MD - La Rete - AD) | 7 |

La seduta è aperta alle ore 10.45

TURANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta da parte dell'assessore per il bilancio e le finanze la risposta scritta all'interrogazione numero 396: «Opportune iniziative a seguito di presunte anomalie registratesi nella gestione del Banco di Sicilia», degli onorevoli Croce, Scoma, D'Aquino.

Avverto che la stessa sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazione di richiesta di apposizione di firma a disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che, con nota dell'11 agosto 1997, l'onorevole Michele Cimino ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge numero 401 «Regolamentazione dell'attività del terapeuta della riabilitazione fisioterapista e norme a sostegno del settore riabilitativo».

Comunicazione di impugnativa da parte del Commissario dello Stato avverso legge regionale

ALLEGATO:

Risposta scritta ad interrogazione:

- Risposta dell'assessore per il bilancio e le finanze all'interrogazione numero 396 degli onorevoli Croce, Scoma e D'Aquino

39

PRESIDENTE. Comunico che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso del 5 agosto 1997 ha impugnato i sottoelencati articoli del disegno di legge numero 381 «Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, numero 85, Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997:

articolo 19, comma 2, per violazione dell'articolo 12 dello Statuto;

articolo 22 per violazione dell'articolo 97 della Costituzione nonché degli articoli 14 e 17 dello Statuto;

articolo 23 per violazione degli articoli 3, 51 e 97, dell'articolo 14 del decreto legge numero 299/1994 convertito con modificazioni nella legge numero 451/1994 e degli articoli 20, 21 e 22 della legge numero 196/1997 in relazione ai limiti posti dall'articolo 17, lettera f) dello Statuto speciale nonché dell'articolo 2, lettera r) della legge numero 421/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto;

articolo 27, comma 1, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione;

articolo 27, comma 3, per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 della Costituzione nonché dell'articolo 2, lettera r) della legge numero 421/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

TURANO, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'industria, premesso che:

nei giorni scorsi, un'inchiesta della magistratura di Palermo ha svelato l'immanente presenza di "Cosa Nostra" all'interno dei Cantieri

navali della città, confermando dopo tanti anni la validità delle accuse portate avanti dall'ex operaio Gioacchino Basile, il quale, per la determinazione dimostrata nella sua azione di denuncia, ha subito pesanti ritorsioni;

Gioacchino Basile è stato infatti prima licenziato, poi, a seguito di sentenza pretorile, riammesso in servizio, ma di fatto non ha mai potuto ricominciare a lavorare, in ciò impedito proprio dalla "Fincantieri"; espulso dal sindacato che avrebbe dovuto difenderlo, intimidito pesantemente dalla mafia che, secondo il racconto dei pentiti, avrebbe pronunciato contro di lui un'irrevocabile sentenza di morte;

i recenti e clamorosi risvolti giudiziari hanno scatenato una ridda di polemiche sul ruolo svolto nella vicenda dai sindacati e soprattutto dalla Fincantieri, che avrebbe dovuto tenere un atteggiamento ben diverso sia nei confronti di Basile sia rispetto al contenuto delle sue denunce, verificando in concreto la presenza di interferenze mafiose nello svolgimento dell'attività del cantiere;

nonostante l'inchiesta della magistratura, la Fincantieri continua a tenere un atteggiamento poco coerente con la propria natura di azienda pubblica: dopo avere presentato querela contro Basile per un'intervista rilasciata ad un quotidiano, ha spedito allo stesso una lettera con la quale si propone la remissione della querela a patto che Basile smentisca, di fatto, la sostanza delle sue denunce contro la Fincantieri;

si tratta di un atto gravissimo che rischia di interferire pesantemente con le indagini in corso e che sembra lanciare un segnale obliquo all'indirizzo non solo di Basile, al quale si chiede una resa incondizionata, ma anche a tutti coloro che vogliono seguirne l'esempio;

per sapere se non ritengano di dovere intervenire affinché l'ex operaio Gioacchino Basile possa riprendere servizio presso i Cantieri navali di Palermo ed essere adeguatamente risarcito dall'azienda per l'ingiusto trattamento ricevuto». (1303)

PIRO - GUARNERA - LO CERTO - MELE - ORTISI

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta presentate.

TURANO, *segretario*:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore alla Presidenza, premesso che l'Amministrazione regionale risulta estranea alla realizzazione degli interventi di cui all'ordinanza n. 2521/97, del Dipartimento della Protezione civile, riguardante l'attuazione di opere di risanamento del suolo, connessi a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle Regioni Sicilia, Calabria e Molise;

considerato che:

il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario per la realizzazione dei predetti interventi nella sua Regione;

l'Amministrazione regionale, malgrado l'autonomia speciale, dovrà provvedere invece alla sola attività di monitoraggio, relativa all'esecuzione del programma in argomento, che prevede una spesa di lire 305 miliardi;

ritenuto che la mancata partecipazione di organi centrali dell'Amministrazione regionale suscita forti dubbi anche sul piano della legittimità giuridica, in relazione alle prerogative autonomiche che conferiscono competenza esclusiva alla nostra Regione sulle materie trattate;

per sapere:

se abbiano discusso o concordato con il Dipartimento della protezione civile le disposizioni di cui all'ordinanza sopra richiamata ed, in particolare, se abbiano rinunciato all'incarico di commissario delegato per l'attuazione delle opere previste dal suddetto programma idrogeologico di cui all'art. 1 della legge n. 496 del 1996;

se si ritenga necessario intervenire con ade-

guate iniziative, sia sul piano politico che su quello giuridico, per verificare se sia consentito che con ordinanze (emanate in attuazione di leggi dello Stato) sia possibile derogare alle vigenti norme regionali anche nel caso di materie di competenza legislativa esclusiva della Regione;

quali iniziative si intendano intraprendere per garantire le prerogative regionali in tema di programmazione ed evitare che eventuali rimodulazioni del programma siano disposte senza il preventivo assenso e il concorso della Regione;

quali iniziative siano state assunte per tutelare le esigenze di trasparenza nell'affidamento dei predetti appalti di opere pubbliche, le quali verranno aggiudicate con le modalità dell'appalto-concorso e della trattativa privata anche in presenza di importi considerevoli e in relazione al fatto che molte di esse hanno già perduto carattere di particolare urgenza poiché è trascorso oltre un anno e mezzo dalla emanazione della norma che le autorizzava;

quali iniziative sia possibile intraprendere nei confronti degli enti attuatori (comuni) che non rispettino i termini temporali previsti dall'art. 5 dell'ordinanza, in considerazione che il comma 4 dello stesso art. 5 prevede solo la "possibilità" di procedere alla sostituzione del soggetto attuatore nominando un commissario delegato;

quali disposizioni si intendano impartire agli uffici del Genio civile, nominati enti attuatori, al fine del controllo sull'attività svolta per conto dello Stato e per procedere alle azioni di monitoraggio;

se non si ritenga improcrastinabile, da parte del Governo regionale, la presentazione di un organico disegno di legge in tema di protezione civile che permetta di istituire una direzione regionale capace di razionalizzare ed ottimizzare sia i rapporti con il dipartimento nazionale che gli interventi da effettuare nel nostro territorio a seguito di eventi calamitosi». (1301)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

BARBAGALLO GIOVANNI

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha recentemente istituito con proprio decreto quattro nuove riserve naturali nelle province di Palermo e Caltanissetta, affidandone la gestione ad alcune associazioni ambientaliste come la "Lipu" e la "Legambiente";

considerato che l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha reiterato per una considerevole quota del territorio delle nove province dell'Isola il decreto di proroga dei vincoli di immodificabilità temporanea, con cui si vieta qualsiasi modifica dell'assetto territoriale, qualsiasi opera edilizia, eccezion fatta per interventi di restauro o consolidamento statico dell'esistente;

atteso che l'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione ha disposto con proprio decreto la proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della zona denominata "Gazzena", nel comune di Acireale;

valutato che già una consistente quota del territorio siciliano è stata inclusa all'interno di parchi naturali, riserve ed aree protette e sottoposta ad ogni sorta di vincolo di tipo ambientale;

ritenuto che tale indirizzo finisce per vincolare una quota eccessiva del territorio siciliano, finendo per arrecare un considerevole pregiudizio per diversi settori produttivi dell'economia siciliana, a causa della riduzione spropositata delle aree a disposizione degli insediamenti abitativi e produttivi dell'industria, dell'agricoltura, dell'allevamento;

per sapere se:

non intendano rivedere tali scelte e tali indirizzi che, a fronte di modesti risultati nell'opera di protezione e tutela del territorio, rischiano di pregiudicarne la fruibilità per gli obiettivi primari succitati;

non ritengano di dover procedere all'elabora-

zione di un più razionale piano di parchi, riserve, aree protette sottoposte a vincolo, che risponda a criteri di funzionalità nella scelta delle zone da tutelare e che tenga conto delle esigenze degli abitanti e degli operatori economici e delle loro famiglie». (1302)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

LA GRUA

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunciate sono già state inviate al Governo.

Annuncio di interpellanza

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interpellanza presentata.

TURANO, segretario:

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per la sanità e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con delibera n. 450 del 1990, la Giunta di Governo ha previsto la spesa di 31.200 milioni per l'adozione e l'attuazione di un piano organico di interventi per lo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri;

con successivo decreto n. 91563 del 26 marzo 1991, l'Assessore per la sanità pro tempore ha avocato a sé ogni competenza per l'acquisto delle attrezzature necessarie che avrebbero dovuto essere fornite alle unità sanitarie locali e ai presidi ospedalieri;

soltanto nel 1994 da parte dell'Assessorato è stato predisposto il piano di ripartizione della somma di 31 miliardi originariamente stanziati, e che tale piano è stato esitato favorevolmente dalla VI Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1996;

già tale Piano aveva comunque suscitato non poche perplessità poiché prevedeva un massiccio ricorso alle ditte private per il trasporto e limitava al massimo l'attivazione degli inceneri-

tori pubblici, proponendo addirittura la chiusura di alcuni di quelli esistenti;

immediatamente dopo il voto della VI Commissione, è stata però prevista una proroga al 30 aprile 1997 della possibilità per l'Assessore di variare la destinazione delle somme assegnate alle aziende UU.SS.LL. e ai policlinici; a seguito di tale proroga il Piano precedentemente approvato è stato nuovamente restituito agli uffici dell'Assessorato affinché fosse rivista la destinazione delle somme;

in tutti questi anni, lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri ha continuato ad essere affidato in grandissima parte a ditte private che, almeno sulla carta, dovrebbero trasportarli ad inceneritori del nord Italia;

continuano a ripetersi invece, soprattutto lungo i litorali della costa orientale dell'Isola, i ritrovamenti di rifiuti ospedalieri, e spesso sono state segnalate discariche abusive ed incontrollate degli stessi rifiuti;

tali ritrovamenti inducono fortemente a pensare che alcune imprese incaricate del trasporto, in assenza di ogni controllo, preferiscano abbandonare abitualmente in mare i pericolosi rifiuti, con la speranza che le correnti li portino verso il largo;

l'abbandono di rifiuti ospedalieri, spesso infettati di germi patogeni, costituisce un gravissimo attentato alla salute pubblica ed all'ambiente, nonché una truffa a danno delle aziende sanitarie ed ospedaliere e, quindi, della collettività;

a ciò va aggiunto il fatto che l'attivazione (peraltro molto rara) degli impianti pubblici di smaltimento esistenti ha dimostrato come ciò possa far "miracolosamente" ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti: in alcuni degli ospedali dove è avvenuta l'attivazione, il peso dei rifiuti bruciati è risultato essere addirittura dimezzato rispetto a quello dei rifiuti che venivano "affidati" alle ditte private (cui, ovviamente, il trasporto veniva e viene pagato in base al presunto peso dei rifiuti!);

attorno alla gestione dello smaltimento dei rifiuti ospedalieri si muove in Sicilia un notevole flusso di denaro: la Regione spende ogni anno, attraverso i contributi alle aziende sanitarie, una cifra oscillante intorno ai 90 miliardi per il pagamento delle imprese private incaricate del trasporto;

dal 1990, anno di approvazione dello stanziamento dei 31 miliardi rimasti finora inutilizzati e che avrebbe risolto una volta per tutte il problema, la somma corrisposta alle ditte private è stata complessivamente pari a circa 500 miliardi;

una simile cifra ben spiega il fatto che, come ormai accertato da diverse indagini giudiziarie, attorno allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri (e più in generale di quelli tossici e nocivi) si siano concentrati gli interessi delle diverse mafie;

per conoscere:

se corrisponda al vero che alcune delle ditte private che si occupano del trasporto, nonostante pendenze giudiziarie e gravi violazioni delle norme, siano ancora in possesso di autorizzazione regionale e siano titolari di appalti da parte di aziende UU.SS.LL. od ospedaliere isolate;

se corrisponda a verità che una circolare dell'Assessore per il territorio, che disponeva la rescissione dei contratti con ditte poco trasparenti, avrebbe impiegato ben 9 mesi per essere recapitata all'Assessorato Sanità e, in caso affermativo, quale ne sia stata la ragione;

come intendano attivarsi nell'immediato per evitare che vengano ancora spese enormi risorse finanziarie per smaltire rifiuti con ditte private, peraltro senza alcuna sicurezza che ciò avvenga e/o avvenga correttamente, con gravissimi rischi per la salute umana e l'ambiente;

se corrisponda al vero che con una modica cifra (certamente inferiore a quella spesa in un solo anno per il trasporto privato) sarebbe possibile l'immediata attivazione o ammodernazione

mento degli inceneritori pubblici esistenti e che questi potrebbero soddisfare le esigenze di smaltimento delle strutture sanitarie siciliane;

considerato che la possibilità di utilizzo della somma stanziata nel 1990 è scaduta al 30 giugno scorso, come intendano adoperarsi perché in tempi brevi si giunga alla redazione di un piano organico di intervento, dotato della necessaria copertura finanziaria». (175)

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

PIRO - GUARNERA - LO CERTO
MELE - ORTISI

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia respinto l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

PRESIDENTE. Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (nn. 456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A)

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (nn. 456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A).

Invito i componenti la Commissione legislativa «Attività produttive» a prendere posto al banco delle Commissioni.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta precedente eravamo arrivati all'esame del seguente emendamento aggiuntivo 26.3 presentato dal Governo all'articolo 26:

«Al comma 3 dopo la parola "Etna" aggiungere "con sede in Sicilia".

Comunico che lo stesso Governo ha presentato il seguente emendamento 26.5:

«Sopprimere il terzo comma dell'articolo 26».

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di ritirare l'emendamento 26.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, ho dovuto presentare l'emendamento soppressivo dell'intero terzo comma dell'articolo 26. Vorrei dire, altresì, che il Governo si riserva di fare un'ulteriore valutazione anche sull'articolo già approvato per apportare, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, opportune correzioni tecniche.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, credo che, se dovesse essere soppresso il terzo comma dell'articolo 26, si renderebbe necessario correggere anche la parte già approvata.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Esatto: è quello che ho detto.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento formale del disegno di legge, se dovesse emergere la necessità, come sostiene l'Assessore, di una correzione tecnica del testo, alla luce del voto che sarà dato all'emendamento del Governo, lo stesso Governo si farà carico di presentare gli strumenti idonei alle correzioni come consente il Regolamento.

Pongo in votazione l'emendamento 26.5.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro superato l'emendamento 26.4, a firma degli onorevoli Bufardeci, Aulicino ed altri.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

TURANO, segretario:

«Articolo 27

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi alla commissione di cui all'articolo 28.

3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 28, stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano;
- e) norme di pronto soccorso;
- f) cinologia.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole con riguardo a tutte le materie indicate al comma 3.

5. L'abilitazione all'esercizio venatorio è ne-

cessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

6. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità recante data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 27.1:

«Alla fine del comma 6 aggiungere le parole "e dopo aver svolto nuovamente gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio"».

Per richiamo al Regolamento

PIRO. Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina è stata convocata la I Commissione; quando abbiamo avuto notizia che i lavori d'Aula erano iniziati, io ho posto al Presidente della Commissione la questione se dovesse chiersi il rinvio della seduta d'Aula o se si dovesse sospendere la riunione della Commissione.

La riunione della Commissione è andata avanti senza che fosse chiesto il rinvio della seduta d'Aula, anche se mi erano state fornite assicurazioni che l'Assemblea non avrebbe proseguito l'esame del disegno di legge fintanto che i

lavori della I Commissione fossero andati avanti.

Questo, signor Presidente, è molto grave sul piano dei rapporti politici, in quanto non si possono instaurare rapporti politici sulla base della "presa in giro". Sul piano regolamentare, poi, è una violazione palese del Regolamento: l'Assemblea è andata avanti nell'esame del disegno di legge e non so quanti emendamenti nel frattempo sono stati discussi.

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Un solo emendamento, onorevole Piro: abbiamo soltanto cassato il terzo comma dell'articolo 27.

PIRO. Non ha importanza, onorevole Assessore: anche se non se ne fosse trattato neanche uno (ma in questo momento era stato annunciato un emendamento), io ho il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza che, nel frattempo, la Commissione a cui debbo partecipare come componente prosegua i suoi lavori.

Signor Presidente, questo è un fatto inammissibile! Io protesto vivacemente e chiedo alla Presidenza di fare rispettare il Regolamento, a maggior ragione quando ci sono passaggi difficili da affrontare in quest'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, è evidente che i lavori dell'Aula non possono essere subordinati a quelli delle Commissioni ma, semmai, esattamente il contrario; quando inizia la seduta d'Aula, le Commissioni debbono cessare i propri lavori immediatamente. A garantire il rispetto del Regolamento sono chiamati i presidenti delle Commissioni e i funzionari che assistono i presidenti.

ALFANO. Signor Presidente, ma i lavori della I Commissione sono stati sospesi.

PIRO. Quando io ho protestato e me ne sono andato!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, adesso prendiamo atto che la seduta della I Commissione è stata sospesa e quindi possiamo proseguire nei lavori d'Aula; anzi avremmo proseguito lo stesso, imponendo che venissero sospesi i lavori della I Commissione.

Riprende l'esame del disegno di legge nn. 456 - 122 - 373 - 379 - 393 - 411 - 431/A

PRESIDENTE. Si riprende l'esame dell'emendamento 27.1, presentato dagli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 27. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

TURANO, *segretario*:

«Articolo 28

Commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi ad una commissione, istituita presso ogni ripartizione faunistico-venatoria e nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

2. La commissione è composta da:

- a) il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria con funzioni di presidente;
- b) sei membri effettivi e sei supplenti, esperti nelle materie di cui all'articolo 27, comma 3, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di cui uno almeno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, tra quelli segnalati con il relativo curriculum dalle associazioni venatorie e ambientaliste riconosciute in sede regionale.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente in servizio presso la Ripartizione faunistico-venatoria, scelto dal dirigente preposto.

4. In caso di assenza o di impedimenti, il presidente della commissione può essere sostituito da un suo delegato.

5. Per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 11, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza.

6. Previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare l'elenco delle materie di cui al comma 3 dell'articolo 27 con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Lo svolgimento degli esami è pubblico, e a tal fine il calendario delle sedute di esami sarà affisso presso le sedi delle Ripartizioni faunistico-venatorie a cura delle medesime, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli esami».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 28.5:

«Al comma 1 secondo rigo dopo la parola "ogni" cassare sino alla fine e sostituire con "Province regionali e nominati dal presidente della provincia";

comma 2 lettera a) cassare e sostituire con "dal dirigente dell'ufficio caccia della provincia regionale con funzioni di presidente";

comma 3 secondo rigo, sostituire le parole "Ripartizioni Faunistico Venatorie" con "Province regionali" e aggiungere "Ufficio caccia della provincia regionale";

comma 7 terzo rigo, sostituire R.F.V. con "Province regionali"».

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 28.2:

«Ai commi 1, 3 e 7 le parole "ripartizione faunistico-venatoria" vengono sostituite con le parole "Province regionali"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 28.3:

«Al comma 2 lettera b) sostituire le parole

"uno almeno laureato" con le parole "almeno uno dei componenti effettivi laureato"»;

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 28.4:

«Al comma 2, lettera b), 4° rigo, sostituire le parole "uno almeno laureato" con le parole "almeno uno dei componenti effettivi laureato"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 28.1:

«Sopprimere tutto quanto riportato dopo la parola "omeotermi"».

Dichiaro preclusi gli emendamenti 28.5 e 28.2 a seguito della votazione dell'emendamento 4.8.

Dichiaro decaduto l'emendamento 28.3 per assenza dall'Aula del presentatore, onorevole Di Martino.

Pongo in votazione l'emendamento 28.4, a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa.

Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 28.1, dell'onorevole Di Martino, il quale non è in Aula.

GRIPPALDI, Presidente della Commissione. La Commissione riprende l'emendamento 28.1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

TURANO, segretario:

«Articolo 29

Tasse di concessione regionale

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, per il conseguimento delle finalità della presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, il cui importo è fissato nella misura annua del 50 per cento della tassa di concessione governativa nazionale per l'ambito territoriale di caccia di residenza. L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 25 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto e di un ulteriore 25 per cento per il secondo ambito territoriale di caccia prescelto.

2. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggette a tasse regionali, nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie. Per i centri privati di produzione di

fauna selvatica e per le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie che ricadono nei territori di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 e 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla direttiva del Consiglio del 28 febbraio 1984, n. 84/167/CEE, le relative tasse sono ridotte del 50 per cento».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 29.9:

«Al comma 1 cassare da "per l'ambito territoriale..." (ottavo rigo) fino alla fine del comma»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 29.10:

«Comma 1 settimo rigo cassare dopo la parola "nazionale" sino alla fine del comma e sostituire con "Il 30% della quale va alla Regione per i compiti previsti dalla seguente legge, mentre il 70% va alle Province regionali, in proporzione al numero dei cacciatori, per i compiti di cui alla seguente legge"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 29.1:

«Sopprimere quanto riportato dopo la parola "residenza"»;

– dall'onorevole Zago:

emendamento 29.3:

«Al comma 1, ottavo rigo, dopo il punto cassare e sostituire con "L'importo della tassa di concessione regionale aumenta del 10 per cento per il primo ambito territoriale di caccia prescelto, di un ulteriore 15 per cento per il secondo ambito e di un ulteriore 10 per cento per il terzo ambito"»;

– dal Governo:

emendamento 29.6:

«Al comma 4 le parole "nella misura di lire 20.000 l'ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica, di lire 25.000 ad ettaro per le

aziende faunistico-venatorie, di lire 10.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie”»;

– dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 29.7:

«Al comma 4 sostituire le parole “nella misura di lire 40.000 l’ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica” con le parole “nella misura di lire 20.000 l’ettaro per i centri di produzione di fauna selvatica”»;

sostituire le parole “di lire 50.000 ad ettaro per le aziende faunistico venatorie” con le parole “di lire 5.000 ad ettaro per le aziende faunistico venatorie”;

sostituire le parole “di lire 20.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie” con le parole “di lire 5.000 ad ettaro per le aziende agro-venatorie”»;

– dall’onorevole Di Martino:

emendamento 29.2:

«Al comma 4 sostituire tutto quanto riportato oltre la parola “regionali” del terzo rigo con le parole “secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 641 e successive modifiche ed integrazioni”»;

– dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 29.5:

«Al comma 4, quinto rigo, sostituire il numero “25.000” con il numero “5.000”»;

– dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 29.5.1 all’emendamento 29.5:

«Sostituire il numero “5.000” con “30.000”»;

– dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 29.4:

«Alla fine dell’articolo aggiungere il seguente comma:

“5. Il gettito delle tasse di concessione regionale di cui ai commi precedenti deve essere impiegato per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge e verrà imputato all’apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale, rubrica Agricoltura e foreste. Le quote non

utilizzate durante l’esercizio finanziario si trasferiscono sul fondo dell’esercizio successivo”»;

– dall’onorevole Beninati:

emendamento 29.8:

«Aggiungere il seguente comma:

“5. Il gettito delle tasse di concessione regionale di cui ai commi precedenti deve essere impiegato per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge e verrà imputato all’apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale, rubrica Agricoltura e foreste. Le quote non utilizzate durante l’esercizio finanziario si trasferiscono sul fondo dell’esercizio successivo”».

Si passa all’esame dell’emendamento 29.9 a firma degli onorevoli Zanna e Capodicasa. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l’agricoltura e le foreste. Contrario.

ZANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, il mio emendamento è legato ad un altro emendamento all’articolo 22 che non abbiamo esaminato, perché l’articolo 22 è stato accantonato, e bisognerebbe leggerli insieme, nel senso che l’emendamento 29.9 toglie un’ulteriore tassa da infliggere ai cacciatori. Onorevole Virzì, sto parlando in favore dei cacciatori che pagano tante tasse, come lei spesso ci ricorda. E di tasse gliene voglio togliere una: quella, prevista alla fine del primo comma, relativa ad un ulteriore 25 per cento per l’ambito territoriale che viene prescelto.

Ma questo mio emendamento è legato all’altro emendamento all’articolo 22, che invece dà l’opportunità all’ambito territoriale di istituire una tassa non superiore al 50 per cento di quella regionale. E ciò per finanziare gli ambiti territoriali.

Quindi togliere la tassa in favore della Regione e dare i soldi agli ambiti territoriali per le loro attività, se li vogliamo fare funzionare e se vogliamo anche attivare misure, interventi, in-

centivi che gli ambiti territoriali devono attivare. Occorre in merito fare una scelta.

PRESIDENTE. Onorevole assessore, dopo aver ascoltato l'onorevole Zanna, intende confermare il voto contrario?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Zanna non ci ha convinto, tra l'altro ci convincevano di più i suoi passati interventi; mi pare che l'intervento dell'onorevole Zanna non sia in sintonia con quanto ha detto prima.

Noi riteniamo che le altre scelte in qualche modo debbano essere fatte a pagamento, anche perché questo ci dà la possibilità di scoraggiare qualcuno ad andare a cacciare in altri ambiti. Credo che questa fosse la filosofia che in un primo momento l'onorevole Zanna portava avanti e che mi convinceva; quest'altra invece no!

Pertanto, confermo il parere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 29.10, a firma degli onorevoli Crisafulli, Zanna e Capodicasa.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Dichiaro decaduti gli emendamenti 29.1, 29.3 e 29.7, non essendo presenti in Aula i firmatari.

Si passa all'emendamento 29.6, a firma del Governo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, nel merito dell'emendamento presentato dall'assessore Cuffaro manifesto la nostra contrarietà.

Credo che sia assolutamente in controtendenza rispetto a molti punti. Il primo: la Regione siciliana ha bisogno di incrementare le proprie entrate; ovviamente la pressione fiscale, nel senso più ampio del termine, deve essere equilibrata, tale da non inibire le attività economiche, ma è necessario trovare quel punto di equilibrio che soddisfi le esigenze e l'attività economica, ma soddisfi anche l'esigenza della Regione siciliana, più di tante altre regioni, di avere entrate proprie certe.

Il secondo elemento di controtendenza è dato dal fatto che sempre più nel nostro Paese si va verso un federalismo fiscale e, cioè, verso una forma di reperimento delle risorse nella quale ogni livello istituzionale di Governo deve, sempre più e sempre più velocemente, misurarsi con il tema del pareggio delle uscite con le entrate proprie, assodato ormai che i trasferimenti dello Stato vanno progressivamente ad azzerarsi. E, quindi, io ritengo che la formulazione del testo sia equilibrata e che soddisfi le esigenze che abbiamo manifestato. Vi è poi un aspetto ulteriore, signor Presidente, che sottopongo all'attenzione anche della Presidenza dell'Assemblea, in quanto qui si tratta di modificare una posta dell'entrata del bilancio della Regione e, quindi, io ritengo che ciò debba essere valutato anche dalla Commissione Finanze.

Tanto più che non c'è solo l'aspetto collegato alle entrate, che in questo caso diminuiscono — capirei se si proponesse l'incremento di entrate —, ma perché le entrate previste nel disegno di legge sono collegate alle uscite previste da questo stesso disegno di legge, realizzandosi, sicuramente per il 1997, un pareggio assoluto tra le entrate previste dal bilancio della Regione e le uscite previste da questo disegno di legge.

Quindi, diminuzione di entrate, sbilanciamento tra le entrate e le uscite, che in questo momento si pareggiano nel disegno di legge, secondo me richiedono, signor Presidente, assolutamente un parere preventivo della Commissione Bilancio.

Poiché dubito che nel giro di qualche ora possiamo andare in Commissione Bilancio, alla fine ritengo che possa rimanere il testo così com'è, e invito l'assessore Cuffaro a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole assessore, io chiedo scusa all'Assemblea per non avere letto prima l'emendamento, ma ha ragione l'onorevole Piro: poiché esso affronta temi di carattere finanziario avrebbe bisogno necessariamente del parere della Commissione Finanze.

Se il Governo non ritirasse l'emendamento io sarei costretto ad accantonarlo per inviarlo in Commissione Finanze.

Lo dichiaro comunque improponibile.

Si passa all'emendamento 29.2 a firma dell'onorevole Di Martino.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 29.5 a firma degli onorevoli Bufardeci, La Grua, Aulicino, Barbagallo.

Lo dichiaro improponibile; quindi decade anche il subemendamento 29.5.1 dell'onorevole Piro.

Dichiaro altresì improponibili gli emendamenti 29.4 e 29.8.

BENINATI. Signor Presidente, perché?

PRESIDENTE. Onorevole Beninati, qual-

siasi norma che affronti materia finanziaria ha bisogno del preventivo parere della Commissione Finanze.

Pongo in votazione l'articolo 29.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

TURANO, segretario:

«Articolo 30

Tesserino regionale

1. Coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti di tesserino regionale.

2. Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene consegnato dal comune di residenza ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale prevista dall'articolo 29.

3. Il rilascio del tesserino è gratuito.

4. Il tesserino deve indicare le specifiche norme inerenti il calendario venatorio e gli ambiti territoriali di caccia dove è consentita l'attività venatoria.

5. La validità del tesserino rilasciato dalle altre Regioni, per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, è subordinata al rispetto del calendario venatorio vigente in Sicilia ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre Regioni.

6. Al momento di ritirare il tesserino, il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria cui essa si riferisce, inoltrandolo, anche

per il tramite delle associazioni venatorie riconosciute, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.

7. Il numero del tesserino deve essere riportato a margine della licenza di caccia. Presso ogni Comune è istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati, da trasmettere annualmente alla Ripartizione faunistico-venatoria competente.

8. Il cacciatore deve indicare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino, il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera.

9. In apposito spazio del tesserino devono potersi individuare le giornate scelte dal cacciatore per l'esercizio venatorio in ambito territoriale diverso da quello di appartenenza.

10. I capi abbattuti sono registrati sul tesserino alla fine di ciascuna giornata di caccia».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 30.3:

«Ai commi 6 e 7 le parole "Ripartizione faunistico-venatoria" vengono sostituite dalle parole "Province regionali"»;

– dagli onorevoli Crisafulli ed altri:

emendamento 30.7:

«Al comma 6 sostituire "Ripartizioni Faunistico-venatorie" con "Province regionali"»;

– dal Governo:

emendamento 30.5:

«Al comma 7 viene soppresso il primo periodo fino alla parola "caccia"»;

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 30.1:

«Sopprimere l'intero comma 9»;

emendamento 30.2:

«Sostituire alle parole "alla fine di ciascuna giornata di caccia" le parole "immediatamente dopo l'abbattimento"»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 30.4:

«Al comma 10 sostituire le parole "alla fine di ciascuna giornata di caccia" con le parole "subito dopo l'abbattimento"»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 30.6:

«Al comma 10 sostituire le parole "alla fine di ciascuna giornata di caccia" con le parole "subito dopo l'abbattimento"».

Dichiaro preclusi gli emendamenti 30.3 e 30.7 a seguito della votazione dell'emendamento 4.8.

Si passa all'esame dell'emendamento 30.5 del Governo. Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento 30.1 a firma dell'onorevole Di Martino. Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, presidente della Commissione e relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 30.2 a firma dell'onorevole Di Martino, 30.4 a firma degli onorevoli Morinello ed altri e 30.6 a firma degli onorevoli Piro ed altri, di identico contenuto.

Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in realtà non comprendo perché il Governo sia contrario all'emendamento multiplo, peraltro presentato da vari gruppi e da vari deputati: il testo prevede che l'annotazione dei capi abbattuti, che comunque è obbligatoria, venga fatta alla fine della giornata di caccia; l'emendamento proposto richiede che l'annotazione sul tesserino venga fatta dopo l'abbattimento.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. È pure necessaria la presenza del medico legale per certificare la morte!

PIRO. No, Presidente, anche con l'annotazione a fine giornata; passano tutti in rassegna e cominciano a contare: uno, due, tre. Cioè, se la mettiamo sul ridicolo tutto può diventare tale; non ci vuole niente a fare diventare ridicola anche la cosa più seria.

Io ritengo, invece, che sia una norma di moralizzazione, una norma di serietà e una norma che non costringe a fare cose che sembrano assurde, ma normalissime. Non vedo quale difficoltà ci sia a scrivere sul tesserino: abbattuto un coniglio, abbattuta una quaglia, abbattuto un quaglione. Piuttosto a me sembra una cosa seria che consente, anche nel caso di accertamenti, da parte delle guardie di vigilanza, di ciò che effettivamente si fa nel corso della giornata. Infatti noi sappiamo quanti e quali trucchi possono essere compiuti in questa vicenda. Ribadisco che questa è una norma seria, di relativa moralizzazione, per carità, perché si riferisce ad un fatto molto particolare, ma insisto perché venga approvata.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non volevo sminuire la serietà dell'emendamento, però ritengo che, essendo l'esercizio venatorio il complesso di attività di dislocazione, di momenti particolari della giornata di caccia, questo emendamento o gli emendamenti proposti dai colleghi firmatari degli stessi metano in un'area di fiscalismo esasperato che apre, peraltro, dei grossi rischi dal punto di vista della vigilanza, allorché un cacciatore, per puro accidente, se non è munito preventivamente di penna, di biro, di matita...

DI MARTINO. Inseriamo anche l'obbligo di portare la penna!

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. E sì, inseriamo anche l'obbligo del certificato della Cresima oppure di altri corredi per questi cacciatori! Siamo in campagna, in zone spesso impervie, cosa succede se l'abbattimento del capo avvenuto alle ore 11.36, in contrada dove sia, debba essere immediatamente registrato e nella discesa dalle balze di montagna o dalle zone impervie in cui la caccia spesso si esercita si ha la ventura da parte del cacciatore di incontrare un soggetto solerte. E non parlo dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che abituato ai controlli e quindi per esperienza, elasticità, non dico tolleranza, ha quel senso di buona politica di gestione delle proprie funzioni - però siccome conosciamo i guasti che sulla legge della caccia nei secoli hanno portato coloro i quali sono multipolari, perché di mattina hanno messo magari le tagliole per catturare il coniglio, nel pomeriggio si mettono un berretto per diventare volontari. Mi riferisco a qualcuno di questi che pretende di fare le verbalizzazioni, quasi fosse un ufficiale della Polizia di Stato, dei Carabinieri o della Finanza. Se quindi questo povero cacciatore che scende dalle contrade di Mistretta o di Gagliano e arriva vicino alla macchina, dove ha la penna, e non ha ancora segnato l'abbattimento del coniglio avvenuto mezz'ora

prima, è soggetto con questo emendamento ad una verbalizzazione, quasi che non volesse registrare la cattura di una preda.

Io apprezzo la serietà, nel senso di dire che bisogna segnare, ma non c'è più la possibilità dei trofei ostentati di una volta, onorevole Piro! Io la comprendo sotto quest'ottica e le dico che potrebbe essere plausibile e congrua la bontà dell'emendamento; però, nella pratica realtà – mi riferisco all'Aula – chiedo di avere un po' di tolleranza: cosa cambia, infatti, se il coniglio abbattuto alle 11.30 viene registrato all'ora di pranzo, quando ci si siede per la sosta, oppure al momento in cui si chiude l'attività venatoria della giornata e prima di andare a casa, o a casa?

Non avrei nulla di preventivamente contrario all'emendamento sul piano delle ragioni addotte dal collega Piro, però mi rimetto all'Aula per quella saggezza tipica che ognuno di noi deve possedere, affinché quest'emendamento non fiscalizzi eccessivamente, a livello quasi di dogana o di registrazione di beni, l'abbattimento di una quaglia oppure di un altro capo di selvaggina.

ZANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, io non ho capito se in conclusione il presidente della Commissione si è espresso in maniera favorevole o contraria all'emendamento. Mi pare che abbia apprezzato lo spirito dell'emendamento stesso, però, poi, la conclusione a cui è arrivato...

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Si può accertare immediatamente dopo.

ZANNA. Allora possiamo inserire: "nell'arco di pochi minuti", decida un po' lei. Potremmo inserire anche "in un tempo congruo", per dare la possibilità al cacciatore di recuperare...

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Usare il fucile con le canne rivolte verso lo "zio Michele" che lo accompagna a casa. In quel frangente il fucile spara ed am-

mazza lo "zio Michele", però tu hai registrato il coniglio!

ZANNA. Però, registro lo "zio Michele" subito, in quel caso in tempo reale, perché, avendo già la penna in mano, posso registrare subito il coniglio più lo "zio Michele". Per saperlo dovremmo ritornare all'articolo 18 e inserirlo nella specie cacciabile. E alcuni "zio Michele", che hanno altre caratteristiche, li dovremmo inserire nelle specie cacciabili!

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Presidente, ma la caccia è vietata agli analfabeti?

ZANNA. Questo è un problema. Certamente la caccia dovrebbe essere vietata agli analfabeti, i quali non potrebbero annotare i capi abbattuti. Essendo cacciatori credo che siano pochi quelli che votano; al di là delle illusioni dell'onorevole Speciale, sono molto pochi quelli che votano per il Pds. Quindi, se vengono uccisi gli "zio Michele" non perdiamo molti voti.

SPEZIALE. Gli operai votano a sinistra, i ricchi a destra!

ZANNA. Una volta, quando gli operai c'erano! È sempre più arretrato, onorevole Speciale! Mi pare che operai ce ne siano un po' pochini! Onorevole Presidente, chiedo che mi lascino parlare: c'è un'intolleranza, proveniente soprattutto dai banchi della sinistra, veramente di stampo "staliniano". Io ho il diritto di parlare serenamente e tranquillamente.

PRESIDENTE. Le ricordo, però, che qui siamo sempre in un Parlamento. Lo ricordo a tutti, onorevoli colleghi.

ZANNA. Signor Presidente, visto che il cacciatore notoriamente va a caccia fornito di ogni cosa, avendo anche un'attrezzatura adeguata, – ricordo i famosi giubbini, i gilet dei cacciatori che hanno numerose tasche – ritengo che nel giro di pochi minuti, e non sicuramente alla fine della giornata (perché, da quando inizia la giornata di caccia alla fine sono alcune ore e in queste ore può avvenire di tutto) non sia un

grandissimo sforzo quello di segnare nell'immediatezza. Infatti, in questo lungo lasso di tempo che potrebbe intercorrere dall'abbattimento all'annotazione del capo abbattuto nel tesserino, può appunto avvenire di tutto; possono avvenire anche episodi non del tutto chiari.

Quindi, ritengo che, pur prevedendo un congruo lasso di tempo, questo possa avvenire comunque in pochi minuti.

BENINATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Sarò rapido. Non me ne vogliono i colleghi che propongono questo emendamento, ma credo che sia un voler eccessivamente, ulteriormente penalizzare il cacciatore, dandogli un motivo di più per essere perseguito durante la giornata di caccia.

Intanto non capisco la differenza, ma, va premesso che la volontà del siglare i capi abbattuti non è per stabilire ogni ora, ogni due ore, la quantità di capi abbattuti, il concetto è ben altro: il concetto è stabilire la quantità, a fine di un'annata, dei capi abbattuti e, quindi, potere, negli anni successivi, avere un quadro chiaro di tutta la fauna abbattuta. Quindi, non è un problema di assoggettare il cacciatore a più penalizzazioni di quante già ne abbia.

Io, quindi, ritengo veramente inopportuna la proposta. Dobbiamo stabilire se vogliamo penalizzare sistematicamente questo cittadino che, alla fine, paga per andare a caccia e che, in un momento della giornata venatoria, che può essere fortunatamente anche positiva, se dimentica per tre minuti di avere siglato l'abbattimento del capo viene pure multato nel caso in cui incontra, sfortunatamente, qualche guardia che gli contesta la mancata annotazione dell'abbattimento del capo. Davvero, signori miei, credo che sia proprio inopportuno. Poi l'Aula può pure decidere, ma tutto ciò non rientra nella logica di controllare la fauna...

Oltretutto, aggiungo: nelle giornate piovose - questo lo dico per chi non ha esperienza di caccia - sfido chiunque ad uscire un librettino di carta che verrà rovinato dalla pioggia. Ma,

se registra l'abbattimento a fine giornata, a casa, che cosa cambia?

Io concludo il mio intervento esortando a non accentuare questo astio verso i cacciatori.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 30.2, 30.4 e 30.6 di identico contenuto, su cui il Governo e la Commissione hanno già espresso il loro parere contrario. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Sono approvati)

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 31.

LIOTTA, *segretario*:

«Articolo 31
Sanzioni

1. Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere in possesso del tesserino prescritto dall'articolo 30 si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni.

2. Per la mancata esibizione della licenza, della polizza assicurativa e del tesserino, legittimamente richiesti, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000. In caso di successiva esibizione nel termine di otto giorni dalla verbalizzazione e accertamento della loro regolarità, è consentita l'applicazione della sanzione minima.

3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000.

4. Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione am-

ministrativa da lire 500.000 a lire 3 milioni e con la sospensione del tesserino stesso per un periodo di mesi due, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

5. Per le infrazioni alle norme di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000 e si procede al ritiro del tesserino regionale di caccia per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore alla durata della stagione venatoria.

6. Se la violazione è nuovamente commessa nella medesima stagione venatoria o in quella immediatamente successiva la sanzione amministrativa varia da uno a tre milioni e si procede al ritiro del tesserino regionale per un periodo non inferiore a sei mesi.

7. Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Per tutti i divieti per i quali non siano previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 31.4:

«Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

“1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni penali ed amministrative di cui ai rispettivi art. 30, commi 1 - 2 - 3, e art. 31 della legge statale n. 157/92.

2. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30 della legge n. 157/92, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o de-

creto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g), ed h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto art. 320, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, numero 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto art. 30, comma 1, lettera l), nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

3. I provvedimenti indicati nel secondo comma sono adottati dal Questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

4. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed l), al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 31 della legge n. 157/92, si applica il provvedimento di sospensione fino ad un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma.

Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa la sospensione è disposta per un periodo da uno a tre anni.

6. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal Questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

7. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000»;

- dagli onorevoli Villari e Navarra:

emendamento 31.5:

«Le sanzioni previste dai commi 1-2-3-4-5-6 sono ridotte del 50 per cento»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

subemendamento 31.5.1:

«Sostituire la parola "ridotte" con "aumentate"»;

- dalla Commissione:

emendamento 31.1:

«Al comma 3 sostituire le parole "da lire 150.000 a lire 900.000" con le seguenti "da lire 50.000 a lire 300.000"»;

- dall'onorevole Di Martino:

emendamento 31.2:

«Dopo la parola "legge" del secondo rigo aggiungere le parole "oltre alle sanzioni penali di cui all'articolo 30 comma 1 della legge numero 157 del 1992"»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 31.3:

«Dopo le parole "legge" del secondo rigo aggiungere le parole "oltre alle sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1, della legge numero 157 del 1992"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 31.6:

«Al comma 6, sostituire le parole "per un periodo non inferiore a sei mesi" con le parole "per la stagione venatoria in corso"»;

- dall'onorevole Zanna:

emendamento 31.7:

«Aggiungere il comma 9:

"9. Qualora il cacciatore non consegni agli uffici competenti il suo tesserino entro 60 giorni successivi alla conclusione della stagione venatoria, non gli verrà consegnato il tesserino per la stagione successiva"».

Si passa all'esame dell'emendamento 31.4, degli onorevoli Bufardecì ed altri.

BUFARDECI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'esame dell'emendamento 31.5, a firma degli onorevoli Villari e Navarra e del subemendamento 31.5.1 dell'onorevole Piro.

PIRO. È la stessa questione di prima, signor Presidente. Con questi emendamenti si modificano le entrate previste dalla legge.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile l'emendamento 31.5 e, pertanto, precluso il subemendamento 31.5.1.

Dichiaro altresì improponibile l'emendamento 31.1.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 31.1 ritorni in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Grippaldi, se l'emendamento 31.1 viene mantenuto io debbo necessariamente trasmetterlo alla Commissione Bilancio e Finanze, accantonando l'articolo 31 in attesa che la stessa Commissione si pronunzi.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, pur prendendo atto di quelle che saranno le determinazioni della Presidenza, allo stato dei fatti e degli atti parlamentari faccio presente ai colleghi, all'Assemblea e a coloro i quali leggeranno questi atti parlamentari che la Commissione aveva tempestivamente, nel momento della presentazione dell'emendamento e prima della discussione generale, ravvisata l'opportunità di un adeguamento delle sanzioni, che in effetti erano quelle che il disegno originario, proveniente dal Governo, aveva predisposto, con la prospettiva eventualmente di un adeguamento e di un dimensionamento.

Ci rendiamo conto che oggi presumibilmente è l'ultimo giorno di attività parlamentare sul disegno di legge e, certamente, non possiamo che manifestare il nostro rammarico che non si possa addivenire ad un correttivo di questa portata, in quanto ci sarebbe una difficoltà tecnica temporale di portare alla riduzione preventivata dall'emendamento a firma del sottoscritto e, pertanto, di inserire un adeguamento delle sanzioni in caso di inottemperanza alle norme della legge.

Ne prendiamo atto con sincero rincrescimento, signor Presidente. Ma quanto meno resti agli atti, sperando che in futuro con attività modificative o emendative dell'articolato di questa legge si possano adeguare le sanzioni a livelli più congrui ed accettabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente l'emendamento 31.2, a firma dell'ono-

revole Di Martino e l'emendamento 31.3, a firma degli onorevoli Morinello ed altri, di analogo contenuto. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Pongo in votazione l'emendamento 31.6, a firma degli onorevoli Piro ed altri.
Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 31.7, a firma dell'onorevole Zanna.
Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 32.

LIOTTA, segretario:

«Articolo 32
Appostamenti temporanei

1. Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

2. Gli appostamenti temporanei, qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non è subordinato a finalità di lucro o speculative.

3. È fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.

4. L'appostamento temporaneo non può essere situato entro la fascia assiale di 1.000 metri ai valichi montani interessati dai principali flussi migratori.

5. Su richiesta dei comuni interessati, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede di adozione del calendario venatorio vieta, o regola in maniera diversa, per zona e per periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Di Martino il seguente emendamento 32.1:

«Sostituire al numero "500" il numero "1.000"».

Lo dichiaro improponibile in quanto fa riferimento a un testo che non è più quello che è stato portato in Aula.

Pongo in votazione l'articolo 32.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardecì ed altri il seguente emendamento aggiuntivo 32.2:

«Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 32 bis

1. Gli appostamenti fissi di caccia devono essere costruiti in muratura o in altro materiale idoneo e comportano preparazione di sito per una durata non inferiore all'annata venatoria.

2. Sono considerati appostamenti fissi di caccia oltre che i comuni capanni anche le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua, naturali o artificiali.

Sono considerati altresì appostamenti fissi di caccia agli acquatici, quelli ubicati al largo dei laghi, naturali o artificiali, che abbiano un'occupazione di sito ben definito.

3. Nelle aree in cui non è possibile realizzare alcun tipo di opera muraria, in quanto soggette a vincoli urbanistici di vario genere, l'appostamento fisso può essere realizzato in legno e/o in canne e/o altro materiale idoneo, e deve essere rimosso alla scadenza della concessione.

4. Non è consentito impiantare appostamenti fissi a distanze minori di 300 metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi, e di 200 metri da altro appostamento preesistente.

5. Non sono parimenti consentiti gli appostamenti fissi di caccia sui valichi montani e colli-

nari ed entro il raggio di cinquecento metri da questi.

6. L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri dagli appostamenti fissi non tabellati e di duecento metri da quelli tabellati durante l'effettivo esercizio di essi. Per appostamento tabellato si intende quello in cui sono affisse almeno tre tabelle perimetrali, di cui una situata proprio nella struttura che costituisce l'appostamento fisso.

7. La violazione della disposizione di cui al precedente comma è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.500.000.

8. Gli appostamenti fissi di caccia agli acquatici possono essere soggetti a particolari disposizioni emanate dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria.

9. Il cacciatore non può essere titolare contemporaneamente per più di una autorizzazione di appostamento fisso nel territorio della Regione siciliana.

10. È vietata la concessione in uso dell'appostamento fisso a persone diverse dai titolari dell'autorizzazione.

11. In ogni appostamento fisso non possono essere presenti per cacciare più di due persone, oltre il titolare dell'autorizzazione. Alle suddette persone, che possono variare di volta in volta, è concesso fruire dell'appostamento fisso anche senza la presenza del titolare, purché in questo caso siano munite di regolare autorizzazione scritta rilasciata dallo stesso.

12. Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzare mai l'appostamento fisso con finalità di lucro.

13. L'autorizzazione per l'appostamento fisso di caccia ha validità triennale ed è rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente all'accertamento del fatto che il richiedente sia in possesso della licenza di caccia e del consenso scritto del conduttore

ovvero del proprietario del terreno o del lago o dello stagno cui si riferisce la richiesta.

14. Per ogni appostamento fisso deve essere versata la tassa di concessione governativa nella misura di lire 150.000 per ogni appostamento fisso con tabelle e di lire 70.000 per ogni appostamento fisso non tabellato. Nessuna tassa è dovuta, in aggiunta alla tassa regionale, dai portatori di handicap che praticino la caccia prevalentemente da appostamento fisso. Le tasse sopra esposte confluiranno nel fondo speciale di cui all'art. 25.

15. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per chi impianta o usufruisce abusivamente di un appostamento fisso senza averne ottenuto la prescritta concessione;

b) da lire 200.000 a lire 1.800.000 ad ogni cacciatore non autorizzato presente nell'appostamento fisso in atteggiamento di caccia. Tale sanzione si applica anche ai titolari qualora siano presenti;

c) da lire 200.000 a lire 1.200.000 al cacciatore che, pur essendo munito, risulti sprovvisto della prescritta autorizzazione. La sanzione è di lire 50.000 qualora si esibisca il documento entro otto giorni dalla data di contestazione;

d) la sanzione da lire 50.000 a lire 300.000 per l'apposizione di tabelle o di segnali abusivi, con l'aggiunta di lire 10.000 per ogni singola tabella o per ogni singolo segnale.

16. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo oltre l'applicazione delle sanzioni previste per le specifiche trasgressioni, i responsabili possono subire la revoca dell'autorizzazione per un anno».

BUFARDECI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 33:

LIOTTA, segretario:

«Articolo 33

Associazioni venatorie e ambientaliste

1. Le associazioni venatorie e ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se abbiano ottenuto riconoscimento a livello nazionale ovvero abbiano una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dalla Commissione:

emendamento 33.1:

«sostituire il comma 1 con i seguenti:

“1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico, che non perseguono fini di lucro, anche se riconosciute a livello nazionale, possono richiedere il riconoscimento in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, indirizzate alla tutela degli ambienti ed all'incremento della fauna selvatica, e tecnico-venatorie;

b) dimostrino d'avere una presenza organizzata in almeno cinque province della Regione, un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di domanda presentata dalle associazioni venatorie corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui sopra, dispone con proprio decreto il riconoscimento.

Con l'entrata in vigore della presente legge, mantengono il riconoscimento quelle associazioni per le quali lo stesso era stato già concesso.

3. Le associazioni venatorie riconosciute sono

sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; qualora vengano meno i requisiti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, ne propone la revoca.

4. È fatto obbligo alle associazioni venatorie riconosciute di cui al presente articolo di trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco nominativo e la presenza organizzata in almeno cinque province degli iscritti nell'anno solare precedente, pena il decadimento”»;

emendamento 33.2:

«sostituire il comma 2 con:

“2. Le associazioni ambientaliste e protezioniste istituite con atto pubblico, che non perseguono fini di lucro, anche se riconosciute a livello nazionale, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, con particolare riferimento alla fauna selvatica siciliana;

b) dimostrino d'avere una presenza organizzata nell'ambito della Regione con un numero di iscritti maggiorenni, non inferiore al minimo richiesto per il riconoscimento delle associazioni venatorie riconosciute.

3. Entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni ambientaliste e protezioniste, corredata dai documenti relativi ai requisiti dalle stesse possedute, dispone con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto.

4. È fatto obbligo alle associazioni ambientaliste e protezioniste riconosciute di cui al presente articolo, di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei propri iscritti maggiorenni dell'anno solare precedente.”»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 33.7:

«Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

“1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico, che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, nonché tecnico-venatorie;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle associazioni venatorie che ne facciano richiesta, si intendono riconosciute quelle che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto in precedenza il suddetto riconoscimento.

3. Le associazioni venatorie riconosciute sono sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste; qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, ne propone la revoca del riconoscimento.

4. È fatto obbligo alle associazioni venatorie di cui al presente articolo di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei propri iscritti nell'anno solare precedente.

5. La Federazione siciliana della caccia, riconosciuta con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere

di associazione venatoria con personalità giuridica di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità previste nel proprio statuto”»;

– dagli onorevoli Virzì ed altri:

emendamento 33.4:

«All'articolo 33, il comma 1 è così sostituito:

“1. Le associazioni venatorie ed ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge qualora abbiano una presenza organizzata in Sicilia in almeno 5 province ed un numero complessivo di associati non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori siciliani dell'anno precedente”»;

– dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 33.3:

«Al comma 1, sostituire la parola “ovvero” con la parola “e”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 33.8:

«Al comma 1, sostituire la parola “ovvero” con la parola “e”»;

– dal Governo:

emendamento 33.6:

«Alla fine del comma 2, a capo, aggiungere:

“3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e/o allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province”»;

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 33.5:

«All'articolo 33 si aggiungano i seguenti commi:

“4. La Federazione siciliana della caccia, riconosciuta con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria con personalità giuridica

di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità previste nel proprio statuto.

5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge trovasi in servizio continuativo retribuito da almeno cinque anni presso l'Ufficio Centrale e le Sezioni Provinciali della Federazione Siciliana della Caccia, è trasferito con decorrenza immediata ad ogni effetto giuridico ed economico nei ruoli dell'Amministrazione regionale, a norma delle vigenti disposizioni di legge, legge regionale 27 dicembre 1985 n. 53, e comandato per un periodo non superiore a dodici mesi presso la Federazione siciliana della Caccia, onde consentirne la continuità funzionale»».

Presidenza del presidente Cristaldi

Si passa all'esame dell'emendamento 33.7 degli onorevoli Bufardeci ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, invito il Governo a mantenere fermo il testo del disegno di legge, che mi pare, anche con una ulteriore precisazione che io stesso propongo, un testo assolutamente adeguato e moderno. Al contrario, credo che vi sia un eccesso di burocratizzazione, per quanto mi riguarda sicuramente ormai contrario alle leggi, per esempio quelle che regolano la *privacy*, e quindi anche anticostituzionali.

Il problema qual è? È quello di avere nella nostra Regione delle associazioni, venatorie da una parte, e ambientaliste e protezioniste dall'altra, che abbiano sufficienti caratteristiche di serietà, derivanti dalla loro struttura, dalla loro organizzazione; che abbiano una sufficiente capacità di rappresentanza, adeguata ai compiti che queste associazioni sono chiamate a svolgere e che sono importanti in quanto appartengono anche a momenti consultivi ma addirittura decisionali rispetto a questioni che nella legge vengono individuate.

Di tali associazioni è prevista la presenza all'interno del Comitato regionale faunistico, e

potrebbe essere prevista la loro presenza addirittura all'interno degli organismi di gestione degli A.T.C. Insomma, esse sono obiettivamente chiamate a svolgere funzioni di rappresentanza di interessi diffusi, anche se per alcuni sono molto concentrati, tali da richiedere che questa rappresentanza sia effettiva e che, quindi, queste associazioni siano serie.

Ora, io onestamente non so cosa avvenga per le associazioni ambientaliste venatorie, so cosa avviene per le associazioni ambientaliste e protezioniste, le quali - è previsto dalla legge nazionale sull'ambiente, la numero 6 - devono possedere precisi requisiti, che vengono sottoposti a vaglio e verifica, per poi essere riconosciute con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri addirittura, e per essere iscritte in un elenco che viene tenuto dal Ministero dell'Ambiente.

Bisogna tenere presente, altresì, che all'interno delle associazioni ambientaliste non tutte hanno la stessa struttura e la stessa importanza: ve ne sono alcune riconosciute per altre vie, con decreto del Presidente della Repubblica, e ce n'è qualcuna, addirittura - se non ricordo male - eretta in ente morale.

Cosa vogliamo fare nella nostra Regione? Vogliamo negare che vi sono associazioni che hanno tutti questi riconoscimenti a carattere nazionale? Neghiamo loro la capacità di rappresentanza se non sottoposte ad un preventivo vaglio, non si capisce bene di chi e per che cosa? O vogliamo dire - così com'è nel testo - che sono riconosciute? Alla fine è un passaggio burocratico in più. Debbo dire, signor Presidente della Regione, che come semplificazione delle procedure amministrative questo disegno di legge è un capolavoro: le complicazioni ed i passaggi burocratici che vi sono contenuti sono incredibili e infiniti; sono talmente minuti che addirittura si richiederà anche di iscrivere, per essere riconosciuta l'associazione ambientalista, il colore dei capelli di ogni iscritto!

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Ai cacciatori pretendenti!

PIRO. Onorevole Grippaldi, il suo emendamento dice questo! Età, sesso, data di nascita, religione; bisognerà sapere tutto!

Non è giusto che sia così, onorevole Grippaldi. Io infatti non discuto solo il suo emendamento per le associazioni protezionistiche, contesto i due emendamenti che Lei ha presentato sia per quanto riguarda le associazioni venatorie che per quanto riguarda le associazioni ambientaliste. Lo contesto in linea di principio, non perché una è venatoria e l'altra è protezionista. A me pare che la formulazione del testo del disegno di legge sia estremamente equilibrata; si potrebbe prevedere che le associazioni, per essere riconosciute a livello regionale, abbiano non solo il riconoscimento nazionale, ma obbligatoriamente abbiamo anche la presenza in almeno cinque province, che è un elemento di serietà.

Propongo di sostituire "ovvero" con la congiunzione "e", cioè che devono avere entrambi i requisiti: riconoscimento a livello nazionale, che la Regione evidentemente non può negare, ma anche obbligatoriamente la presenza in cinque province.

Credo che così si possa chiudere la partita in modo serio ed adeguato, senza accedere alle vere e proprie vessazioni di carattere burocratico, di sapore albanese, che vengono presentate in questi emendamenti; in uno dei quali è addirittura scritto che "è fatto obbligo alle associazioni ambientaliste e protezioniste riconosciute di cui al presente articolo di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei propri iscritti maggiorenni nell'anno solare precedente". Qui c'è una violazione evidente della legge sulla *privacy*, che ormai esclude che l'appartenenza ad una associazione normale possa essere elemento da portare a conoscenza anche della pubblica amministrazione.

Quindi, signor Assessore, insisto perché lei, il Governo si esprima per la forma molto semplice, pulita e seria del testo del disegno di legge; aggiungo che con il mio emendamento si rafforza la serietà delle organizzazioni, prevedendosi il riconoscimento a livello nazionale e la presenza obbligatoria in almeno cinque province.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, vorrei chiederle di valutare anche la questione al di là del merito del mantenimento dell'articolo 33: non ritiene che ci siano due congiuntivi

che devono essere trasformati in indicativo presente? "Le associazioni venatorie e ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se abbiano ottenuto il riconoscimento..." con "... se hanno ottenuto il riconoscimento...". È giusto?

PIRO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, nel cambiare le parole "se abbiano" con "se hanno" siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Bufardeci, mantiene l'emendamento 33.7?

BUFARDECI. Sì, Presidente.

ZANNA. Chiedo che la seduta venga sospesa per cinque minuti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, sospendo la seduta per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 12.15,
è ripresa alle ore 12.46)*

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, ancor prima di tornare all'emendamento in esame, la Commissione Bilancio è autorizzata a riunirsi prima della seduta pomeridiana per l'eventuale copertura finanziaria ai disegni di legge esitati dalle Commissioni o ad eventuali emendamenti depositati. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 33.7.1:

«Sostituire l'articolo 33 con il seguente:

"1. Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico, che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna, nonché tecnico-venatorie;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni venatorie corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto. Fino al nuovo riconoscimento delle associazioni venatorie che ne facciano richiesta, si intendono riconosciute quelle che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già ottenuto in precedenza il suddetto riconoscimento.

3. Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e hanno una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province.

4. Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a riconoscere con decreto, ai fini della presente legge, associazioni di produttori e/o allevatori di selvaggina per scopi venatori, amatoriali ed ornamentali, purché abbiano una presenza in Sicilia in almeno cinque province».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 33.7.1, sostitutivo dell'intero articolo 33. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

SPAGNA. Ritiro il mio emendamento 33.5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro preclusi gli emendamenti 33.7, 33.1, 33.4, 33.3, 33.8, 33.2 e 33.6.

Invito il deputato segretario a dare lettura del Titolo IV e dell'articolo 34.

TURANO, *segretario*:

«Articolo 34

Federazione siciliana della caccia

1. La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità previste nel proprio statuto».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Di Martino:

emendamento 34.1:

«Sopprimere l'intero articolo»;

– dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 34.4:

«Sostituire l'articolo 34 con il seguente:

“1. Le associazioni ambientaliste e protezionistiche istituite con atto pubblico, che non perseguano fini di lucro possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative e formative, con particolare riferimento ai problemi della fauna selvatica siciliana;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti maggiorenni non inferiore al minimo richiesto per il riconoscimento delle associazioni venatorie di cui al precedente articolo 33.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a seguito di istanza presentata dalle associazioni ambientaliste e protezionistiche, corredata dai documenti relativi ai requisiti di cui al comma 1 dalle stesse posseduti, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, dispone, con proprio decreto, il riconoscimento di quelle associazioni che ne hanno diritto.

3. Le associazioni venatorie riconosciute sono sottoposte alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste; qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, ne propone la revoca del riconoscimento.

4. È fatto obbligo alle associazioni ambientaliste e protezionistiche riconosciute di cui al presente articolo di trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei propri iscritti maggiorenni nell'anno solare precedente»;

- dal Governo:

emendamento 34.2:

«Alla fine del comma 1 aggiungere "sempre che risponda ai requisiti richiesti dal precedente articolo"»;

- dagli onorevoli Bufardecì ed altri:

emendamento 34.3:

«Aggiungere il comma 2:

"2. In sede di prima applicazione della presente legge, i tre dipendenti della Federazione siciliana della caccia, assunti a seguito di pubblico concorso, qualora risultino in servizio da almeno 10 anni presso l'ufficio centrale o presso le sezioni provinciali, passano nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione, di cui alla l.r. 27.12.85 n. 53, con le modalità di detta legge e con la posizione giuridico-economica maturata in base al servizio prestato"».

Onorevoli colleghi, la Presidenza esprime

perplessità sul contenuto dell'articolo 34, relativamente all'ultima parte dello stesso, dal terzo rigo, dove recita "con personalità giuridica di diritto privato, per il raggiungimento delle finalità previste nel proprio statuto".

La Presidenza ritiene che questa parte non possa essere in qualche maniera oggetto di legiferazione dell'Assemblea regionale.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci rendiamo conto che all'articolo 34 si evidenzerebbe, *de plano*, un rilievo di superfezione nel punto della norma che mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta con personalità giuridica. Sembrerebbe che l'Assemblea si arroghi dei titoli certificativi su condizioni di carattere giuridico riconnettabili alla Federazione o alla già ex Federazione siciliana della caccia.

Signor Presidente, faccio presente all'Assemblea che questa Federazione è di antichissima costituzione, ha avuto personalità giuridica pubblica, ha avuto, ed ha tutt'oggi, un organico residuale di qualche unità; problema questo che impegna non solo su un piano di sensibilità politica, ma che propone determinate valutazioni di immediata prospettiva per il destino di questi dipendenti, che da una nuova formulazione della norma sulla caccia e da un migliore assetto normativo di questo comparto così articolato, come tutti hanno sottolineato, certamente subiscono gravi trepidazioni. E di ciò ci rendiamo perfettamente conto, a titolo personale e anche come Commissione.

L'emendamento 34.3, presentato dai colleghi Bufardecì, Aulicino e Granata, al comma 2 prevede appunto un tentativo di normalizzare o rendere meno precaria per il futuro la condizione di questi dipendenti.

Noi riteniamo, con il rispetto massimo per il rilievo della Presidenza, che il mantenimento di questa dizione del comma renda giustizia, quanto meno sul piano cronistorico, alla vicenda di questo personale e al momento di tran-

sizione giuridico – sostanziale di questa Federazione, che oggi con l'articolo 34 subisce un suo sostanziale *de profundis*. Lasciando la dizione del disegno di legge che è alla vostra attenzione, riteniamo di mantenere questa caratteristica di sottolineatura del passaggio da una condizione e una situazione giuridica precedente ad una successiva, che avrà esecuzione dopo l'applicazione e la deliberazione sulla legge, quando questa norma diventerà legge della Regione. E allora è un modo per mantenere, nella normativa che adatteremo, la possibilità di rivedere, in sedi successive e diverse da quella parlamentare, una vicenda che, siccome ha propaggini e consequenzialità di carattere giuridico ai fini del rapporto di lavoro del personale ancora in servizio, ovviamente pone la possibilità per questo personale di vedere mantenuta agli atti della norma in esame la propria situazione – in questo momento delicato del passaggio – per tutte quelle evenienze successive che dovessero verificarsi ed essere oggetto, non diciamo di contenzioso necessario, ma quanto meno di sagge applicazioni di decisioni future.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti la formulazione dell'articolo 34 suscita qualche perplessità, perché – in questo credo abbia ragione il Presidente dell'Assemblea nel sollevare la questione – laddove peraltro non ci sarebbe bisogno e probabilmente esulando anche dalle nostre competenze, diamo per legge ad una associazione la personalità giuridica di diritto privato, peraltro trasformando la personalità giuridica di diritto pubblico in personalità giuridica di diritto privato. Quindi, qualche perplessità sulla formulazione ce l'ho anche io.

Qualche perplessità ulteriore viene dalla proposta di dare risposta al problema del personale attualmente alle dipendenze della Federazione siciliana della caccia, che, nel presupposto che la Federazione siciliana della caccia fosse un ente con personalità giuridica pubblica, riconosciuta con la legge regionale, ha avuto fino a

questo momento lo *status* di dipendenti di un ente pubblicamente riconosciuto. Peraltro credo siano stati assunti anche per concorso, all'epoca, se non ricordo male.

Quindi c'è il problema di garantire il mantenimento del posto di lavoro per queste unità di personale (non sono molte: 3 unità). C'è questo problema che si aggiunge della perdita dello *status* di dipendente di ente pubblico e del passaggio allo *status* eventuale di dipendente privato, ma su tutte campeggia la preoccupazione giusta che questa trasformazione possa comportare la perdita del posto di lavoro.

Non credo però, per dirla chiaramente, che la proposta formulata con l'emendamento a firma degli onorevoli Aulicino ed altri sia praticabile, cioè il passaggio di questo personale al ruolo speciale transitorio presso la Presidenza della Regione è una strada già altre volte ipotizzata in leggi di questa Assemblea che puntualmente hanno trovato prima l'impugnativa da parte del Commissario dello Stato e successivamente anche la sanzione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionali queste norme con alcune motivazioni di fondo.

Allora detto questo, io credo, signor Presidente, che tuttavia una soluzione potrebbe essere ipotizzata per la formulazione dell'articolo 34 laddove si potrebbe fare assumere alla Federazione siciliana della caccia il carattere di associazione venatoria riconosciuta, con l'ulteriore specificazione contenuta nell'emendamento proposto dall'assessore Cuffaro, che dice "purché abbia i requisiti previsti dalla presente legge", eliminando il riferimento alla personalità giuridica di diritto privato, per cui l'emendamento alla fine potrebbe risultare così: "La Federazione siciliana della caccia perde la personalità giuridica di diritto pubblico e assume il carattere di associazione venatoria riconosciuta, purché abbia i requisiti previsti dalla presente legge". Spero che questa, alla fine, sia la soluzione al problema che abbiamo davanti.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli

colleghi, l'onorevole Piro mi ha preceduto, però io faccio un ragionamento: la Regione può stabilire di sciogliere la Federazione siciliana della caccia, in quanto istituita con legge, ma giustamente – mi pare di avere capito che era questo il rilievo della Presidenza – non può stabilire per legge di trasformare l'attuale federazione in un'associazione privata. Secondo me, se vuole, si deve limitare soltanto allo scioglimento.

C'è il problema del personale: concordo col fatto che non si può risolvere con l'emendamento degli onorevoli Bufardeci, Aulicino ed altri perché c'è un orientamento costante, da parte del Commissario dello Stato e anche da parte della Corte Costituzionale, circa l'impossibilità di effettuare passaggi, nemmeno per legge, se prima non si sono adempiuti quegli atti che richiede il decreto legislativo numero 29; ed allo stato la Regione non ha fatto alcuna indagine, non ha portato avanti gli adempimenti previsti, appunto, dalla legge in materia di pubblica Amministrazione.

Per tutte queste ragioni ritengo che, a parte l'incongruenza della formulazione, se approvassimo questo articolo riusciremmo soltanto a provocare dei danni e a creare delle incertezze; e non ci possiamo permettere, per legge o per prestigio legislativo, di adottare simili provvedimenti.

Quindi, onorevole Presidente, mi permetto di insistere nella richiesta di soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le riserve espresse dal Presidente dell'Assemblea vengono mantenute. Le stesse specificazioni del Presidente della Commissione e relatore del disegno di legge portano dubbi circa la costituzionalità di quanto si prescrive nella parte finale dell'articolo 34; gli stessi interventi degli onorevoli Piro e Di Martino rafforzano una tale tesi, per cui vorrei pregare l'onorevole relatore di esaminare l'opportunità di presentare un emendamento, se si vuole mantenere la parte essenziale dell'articolo 34, che gli uffici avrebbero già predisposto.

L'emendamento credo che in qualche maniera interpreti l'essenzialità dello stesso articolo 34 riconoscendo alla Federazione siciliana

della caccia la possibilità di essere inclusa tra le associazioni venatorie ed ambientaliste di cui all'articolo 33.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 34.1.1:

«Al comma 1, dopo la parola "riconosciuta" sostituire fino alla fine con le seguenti parole "per le finalità di cui all'articolo 33"».

DI MARTINO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 34.1 a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Dichiaro superato l'emendamento 34.4.

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Dichiaro di ritirare l'emendamento 34.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

PIRO. Signor Presidente, chiedo che sia letto integralmente il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 34 risultante dall'emendamento 34.1.1 è il seguente: "La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta per le finalità di cui all'articolo 33".

Pongo in votazione l'emendamento 34.1.1 della Commissione.

Il parere del Governo?

CUFFARO, assessore per l'agricoltura e le foreste. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Dichiaro improponibile l'emendamento 34.3 degli onorevoli Bufardeci ed altri.

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 35.

LIOTTA, segretario:

«Articolo 35
Aiuti alle associazioni

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, comma 1, lettera p), è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. Le somme stanziare per le sovvenzioni gravanti sul bilancio della Regione sono ripartite nella misura del 70 per cento alle associazioni venatorie e del 30 per cento alle associazioni ambientaliste, fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 35.2:

«Al comma 1, dopo le parole "habitat naturali" aggiungere le parole "e per le finalità istituzionali"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 35.5:

«Al comma 1, dopo le parole "habitat naturali" aggiungere le parole "e per le finalità istituzionali"»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 35.4:

«Sostituire i numeri "70" e "30" del decimo rigo del comma 1, rispettivamente con i numeri "85" e "15"»;

- dagli onorevoli Piro e Guarnera:

subemendamento 35.4.1:

«Sostituire la cifra "85" con "10" e la cifra "15" con "90"»;

subemendamento 35.4.2 sostitutivo all'emendamento 35.4:

«Sostituire la cifra "85" con "15" e la cifra "15" con "85"»;

subemendamento 35.4.3:

«Sostituire la cifra "85" con "40" e la cifra "15" con "60"»;

- dagli onorevoli Zanna e Capodicasa:

emendamento 35.8:

«Al comma 1 sostituire la cifra "70 per cento" con "60 per cento" e la cifra "30 per cento" con la cifra "40 per cento"»;

- dagli onorevoli Morinello ed altri:

emendamento 35.1:

«Al comma 1 sostituire la cifra "70" con "50" e la cifra "30" con "50"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 35.6:

«Al comma 1 sostituire la cifra "70" con "50" e la cifra "30" con "50"»;

- dagli onorevoli Virzì ed altri:

emendamento 35.3:

«Dopo le parole: "alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute" aggiungere: "nonché alle associazioni che allevino fauna selvatica non autoctona con finalità di osservazione di studio e di fruizione turistica ed ambientalistica"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 35.7:

«Alla fine del comma sopprimere le parole da "fatte salve" fino alla fine del comma»;

- dall'onorevole Zanna:

emendamento 35.9:

«Al comma 1 è soppresso il periodo finale: "fatte salve le risorse destinate al cofinanziamento di iniziative comunitarie"».

VIRZÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRZÌ. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per esprimere rammarico che si sia arrivati alla trattazione di questo articolo avendo creato un *gap* di fatto che, a mio parere, a mio sommerso parere, penalizza i cacciatori nel rappresentarsi giuridicamente in forma associativa di fronte alla Regione.

Abbiamo stabilito con questa legge che i cacciatori devono mettere in campo un elenco di migliaia di tesserati nella Regione per avere un riconoscimento, devono compilare elenchi di centinaia di pagine per dimostrare di essere radicati nel territorio, mentre per le associazioni ambientaliste, a cui adesso daremo aiuti, basta il riconoscimento nazionale, che non implica una reale esistenza in Sicilia e la dichiarazione di esistenza in vita, che verrà fatta con dei fogli di carta intestata, più o meno fotocopiata. Quindi, con "cinque pezzi di carta" gli ambientalisti assumono pari dignità associativa di fronte a cacciatori che, dal punto di vista finanziario ed organizzativo, devono compiere uno sforzo infinitamente superiore.

A questo punto, la ripartizione prevista da questo articolo: 70 e 30, mi sembra assolutamente iniqua e intendo votare perché venga ulteriormente ridotta la quota destinata agli ambientalisti, che ricevono denaro a titolo assolutamente gratuito e senza alcuno sforzo.

ZANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANNA. Signor Presidente, per fortuna abbiamo superato l'articolo 18 sulle specie cacciabili e credo che per regolamento non possiamo ritornare su una posizione presa già dall'Assemblea. Perché, da quello che ho più volte detto, discutendo di questo disegno di legge, di una certa indisponibilità nei confronti delle aree protette, ribadita anche in una prima ipotesi in

questo stesso disegno di legge che cercava di aprire la caccia anche nelle zone protette, quindi a dimostrazione di questa sorta di indisponibilità crescente nei confronti di zone, aree, parchi, riserve della nostra Regione, si sta cominciando a passare – anche qui vedo che sta montando una protesta e una indisponibilità – appunto dalla indisponibilità alle aree protette, ai parchi ed alle riserve, all'indisponibilità alle organizzazioni ambientaliste. Per fortuna abbiamo già approvato l'articolo 18, perché avrebbe potuto anche esserci un emendamento che prevedeva l'apertura della caccia agli iscritti.

Io non ho nulla da nascondere, pur essendo contrario a quell'emendamento che prevedeva (per fortuna non è stato accolto) la pubblicazione e la trasmissione dell'elenco degli iscritti, e a dire che sono iscritto al WWF, alla Lega Ambiente ed alla LIPU, la Lega italiana per la protezione degli uccelli. Anzi, tengo di più all'iscrizione a questa organizzazione che non alle altre, perfino al WWF che è di fama mondiale.

PRESIDENTE. Anch'io sono iscritto al WWF ed anche gran parte del centrodestra.

VIRZÌ. Anch'io.

ZANNA. Siamo soci! Allora le mie parole sono musica per le sue orecchie.

Dicevo, siccome sono iscritto tre volte, se apriamo la caccia io non so se si potrà sparare tre volte allo stesso obiettivo, in questo caso.

Detto ciò con una battuta, signor Presidente, torniamo seriamente sull'argomento. L'onorevole Virzì, fin dall'apertura della discussione generale, sta interpretando egregiamente, anzi più che egregiamente, il ruolo e la parte del cacciatore ferito e mortificato, del vessato, perseguitato, colpito. Io credo che sia una parte un po' esagerata, perché non mi pare che questa legge, così come sta venendo fuori, sia una legge contro i cacciatori. Alla fine, quando ci sarà la dichiarazione di voto, mi riservo di dare un giudizio complessivo e finale sulla legge, però, siccome io parlo con qualche cacciatore (e nessuno si deve stupire di questo: ho parlato soprattutto con i cacciatori che sono venuti a discutere sulla materia e che ho incontrato), qual-

cuno di loro che ha seguito i lavori dell'Aula mi ha detto che considera questa legge regionale una delle più favorevoli ai cacciatori. Quindi, questo presunto atteggiamento persecutorio che ha la legge, che hanno alcune scelte a cui si è arrivati, mi sembra francamente esagerato.

Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Virzì quando dice che la ripartizione delle sovvenzioni prevista nel comma 1, del 70 e del 30, è iniqua, perché io credo (e ho fatto un emendamento in tal senso) che la ripartizione non debba essere 70 e 30, ma 60 e 40.

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Come i vecchi mezzadri delle tue ideologie marxiste.

ZANNA. Non sono ideologie, sono movimenti di lotta; Pio La Torre me lo ha insegnato.

Credo che la ripartizione prevista sia ingiusta e che bisogna correggerla per un maggior equilibrio. Vorrei ricordare, signor Presidente, che si può poi anche contestare questa scelta; so che viene contestata, ma sul ruolo delle organizzazioni ambientaliste nella Regione, francamente ci sono pochi elementi, direi del tutto inconsistenti, nell'attaccare e criticare il loro ruolo. Proprio la LIPU, Presidente, gestisce a Ficuzza, su mandato dell'Assessorato del territorio, l'unico centro per il recupero della fauna selvatica esistente nel nostro territorio e, se non sbaglio, perfino nel meridione d'Italia, dopo quello di Parma, sempre gestito dalla LIPU. Cioè hanno una valenza ed una presenza che va al di là del numero degli iscritti, che comunque sono tanti, onorevole Virzì. Ma non è questo il punto; il punto è la presenza, il ruolo e la funzione che hanno; il peso, i rapporti, le battaglie che fanno; il fatto che la Regione già gli dà un riconoscimento di fatto per questa funzione, dalla gestione di un Centro di recupero alla gestione di parchi, di riserve naturali. Quindi, il fatto di dire che si fa la carta intestata e si manda, e già, soltanto per questo, c'è la LIPU in Sicilia o il WWF in Sicilia o un'altra organizzazione che si voglia, francamente mi sembra un giudizio del tutto ingeneroso e che mi fa comprendere che forse non si è ben radicati nel territorio o, peggio ancora, si ha il paracocchi e non si cerca di

compiere uno sforzo in cui si guarda a 360 gradi quello che c'è in questa Regione.

Per tale motivo io respingo alcuni atteggiamenti un po' strumentali che sono emersi prendendo spunto da questo emendamento, e, se di riequilibrio bisogna parlare, sono per un riequilibrio serio e reale portando la ripartizione, prevista in 70 e 30, a 60 e 40.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, piacerebbe anche a me addentrarmi nel dibattito teorico sul ruolo delle associazioni venatorie e di quelle ambientaliste, ma vorrei essere un po' più pratico, soprattutto perché credo che siano state fatte alcune affermazioni che non hanno alcun riscontro con la realtà dei fatti e che, quindi, almeno devono essere valutate per quello che sono.

Ho fatto una ricerca e nel bilancio della Regione ho trovato un solo capitolo con il quale vengono "finanziate" - tra virgolette - direttamente le associazioni ambientaliste - le virgolette glielie mette l'onorevole Virzì - e protezioniste, che è un capitolo dell'Assessorato dell'agricoltura, molto esiguo peraltro (quest'anno credo che sia di qualche centinaio di milioni) con cui si finanziano tutte le associazioni protezioniste e ambientaliste, alle quali, quindi, vengono ripartiti, non so, 50, 60 milioni l'anno l'uno...

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Cadauno.

PIRO. Cadauno. È vero onorevole Assessore? Non c'è nessun altro capitolo in nessun'altra rubrica del bilancio della Regione che finanzia le associazioni ambientaliste. Questo per la verità dei fatti. Personalmente lo ritengo un fatto strano, ma comunque in ogni caso così è. Quindi non si può, io credo, venir qui a mettere in campo chissà quanti miliardi erogati, non si sa bene come, alle associazioni ambientaliste perché non è vero: puramente e semplicemente non è vero.

È vero che le associazioni ambientaliste da

qualche anno hanno avuto affidato dalla Regione, dall'Assessorato del territorio la gestione di alcune riserve. In questo momento riserve naturali funzionanti, gestite dalle associazioni ambientaliste, ce ne sono tre: la riserva dei conigli sull'isola di Lampedusa affidata a Legambiente, le riserve delle saline di Trapani affidate al WWF e una riserva molto piccola, quasi insignificante dal punto di vista del territorio, che francamente in questo momento mi sfugge. Poi sono state affidate in questi giorni altre riserve ad altre associazioni ambientaliste; un'altra alla LIPU, un'altra alla Legambiente, e credo un'altra al WWF.

Se il denaro che viene speso per la gestione delle riserve affidate a queste associazioni è denaro speso male, se vi sono locupletazioni nel flusso di denaro che va dalla Regione alle associazioni ambientaliste, si denunci la Regione, si denunci l'Assessorato competente e si denunci, non dico alla Magistratura, si denunci anche in Aula, con gli strumenti parlamentari - per carità! - le associazioni ambientaliste stesse. Se così non è, per favore si taccia! Anche perché si dimostra di ignorare completamente la verità. E la verità è - giudizio dato dalla Regione attraverso gli uffici dell'assessorato - che le riserve gestite dalle associazioni ambientaliste risultano essere quelle meglio gestite in tutta la Regione. Dal punto di vista amministrativo nessun addebito può essere fatto, anzi le associazioni ambientaliste sono tra le poche che consegnano regolarmente e puntualmente i rendiconti, e i rendiconti stessi non sono soggetti a particolari osservazioni perché sono redatti in maniera conforme alla legge.

Dico di più: la gestione, per esempio, della riserva delle saline di Trapani da parte del WWF ha costituito veramente un motore per mettere in movimento tutta una serie di iniziative legate alla ripresa dell'attività produttiva delle saline che, al di là dell'aspetto economico, pur importante, costituisce un fatto di enorme importanza sotto il profilo culturale, sotto il profilo anche del richiamo turistico, sotto il profilo del mantenimento dei valori, perché la produzione del sale nelle saline di Trapani è un valore profondamente connesso alla storia della nostra gente, della popo-

lazione di Trapani in particolare. Non a caso anche sulla riserva delle saline di Trapani si sono scatenati alcuni fenomeni di contestazione violenta da parte di chi, evidentemente, non gradisce che a quell'area venga restituita la sua funzione originaria, che è una funzione produttiva ma è anche una funzione di conservazione dell'equilibrio anche in relazione dell'attività produttiva, perché è noto che l'interramento, l'apertura di canali abusivi, la discarica abusiva minano alla radice la possibilità che sia ancora mantenuta la coltivazione del sale marino a Trapani. E, quindi, c'è un esempio, credo illuminante, di come la conservazione della natura sia il presupposto per il mantenimento di un'importante attività economica.

Detto questo - e condivido l'opinione dell'onorevole Zanna - ritengo che andrebbe riequilibrata la ripartizione tra le associazioni, mantenendo, peraltro, quello che per anni, forse per decenni - adesso non ricordo a che anno risalga la legge regionale che ha previsto il finanziamento sia delle associazioni protezioniste, che delle associazioni venatorie - è stato un rapporto più equilibrato e che prevede un maggiore finanziamento - basta guardare il bilancio della Regione per rendersene conto - per le associazioni venatorie e un finanziamento di minore portata per le associazioni ambientaliste, ma in un rapporto più equilibrato che si avvicina alla cifra indicata dall'onorevole Zanna, che è di 60 e 40.

Volere forzare i toni, esasperarli con motivazioni che, francamente, non sono giustificate da dati di fatto e che, queste sì, richiamano a una posizione preideologica, addirittura e sicuramente preconcetta, credo non possa trovare ingresso in una serena valutazione della realtà dei fatti e in una legge in cui, con molti sforzi, con qualche caduta di qua e di là - inevitabile quando si affronta un argomento di ampia portata - tutto sommato si sta cercando di seguire una linea di equilibrio che tenga conto di tutte le esigenze; una legge che non sia così facilmente attaccabile o che non debba essere rimessa in discussione un mese dopo la sua emanazione.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, intervengo solamente per fare una semplice osservazione: questo volere ogni volta contrapporre gli ambientalisti ai cacciatori mi sembra del tutto improprio. In merito alle obiezioni sollevate, io intendo porre una questione che riguarda il riconoscimento dell'associazione, che è già sancito dal presente disegno di legge, ma che riguarda anche una funzione che le associazioni ambientaliste dovrebbero svolgere. Non so se tali associazioni ricevano contributi dalla Regione, non so se abbiano competenza nel gestire le riserve - anche se ci sono norme a supporto di tali decisioni -, ma ho sempre immaginato che questo segmento del mondo ambientalista fosse caratterizzato da un elemento fondamentale, che è quello del lavoro volontario, dello svolgimento di una funzione volontaria, perché chi ha questo grado di sensibilità...

PIRO. Come la funzione di parlamentare.

SPEZIALE. La funzione di parlamentare è ben altra cosa.

PIRO. Uno deve svolgere funzioni che devono essere svolte dalla Regione gratuitamente, ma secondo quale principio?

SPEZIALE. Esiste un principio di associazioni libere che si organizzano, ma spesso sorgono le associazioni perché c'è il contributo, non perché ci sia la sensibilità.

PIRO. Non ce n'è contributo, onorevole Speziale!

SPEZIALE. Molte volte sorgono non in funzione della sensibilità - onorevole Piro, mi permetta la polemica - rispetto ad un tema delicato ed importante qual è il tema ambientale ma in funzione della possibilità di avere contributi dai comuni, dai consigli di quartiere, dalle province, dalla Regione e da chissà quanti altri enti. Per cui, per evitare che su questo argomento si riproduca una divisione artificiosa, invito a ritirare gli emendamenti ed a lasciare l'articolato così com'è, perché ten-

denzialmente sarei portato a ridurre la quota di contributo nei confronti delle cosiddette associazioni ambientaliste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 35.3, a firma degli onorevoli Virzì, Scalia, Granata. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. La Commissione si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione ai sensi dell'articolo 128, comma 3, del Regolamento interno.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa agli emendamenti 35.2 e 35.5, di identico contenuto, i quali comportano, onorevole Piro e onorevole Morinello, che i fondi assegnati alle associazioni ambientaliste potrebbero anche non essere destinati alle finalità di cui alla legge.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, credo che la legge debba fare delle scelte chiare; non può fare delle scelte confuse. Innanzitutto si parla sia delle associazioni venatorie che delle associazioni ambientaliste, quindi da questo punto di vista non c'è differenza. Noi dobbiamo scegliere se vogliamo dare un contributo alle associazioni, che ovviamente sono associazioni riconosciute in quanto perseguono e realizzano obiettivi, alcuni dei quali contenuti espressamente nel disegno di legge, o se vogliamo dare alle associazioni un corrispettivo in funzione di prestazioni che esse svolgono. La scelta deve essere chiara.

Il finanziamento - visto che se ne è parlato

a lungo e a sproposito – che viene dato alle associazioni per la gestione di una riserva è un finanziamento a corrispettivo: “tu mi fai una prestazione, io ti pago”; l’associazione ambientalista come la forestale, come la provincia, come il comune. Il meccanismo è identico con le stesse regole e le stesse procedure; è un corrispettivo a fronte di una prestazione.

Se io voglio erogare un contributo ad una associazione perché la inquadro in un complesso di attività istituzionali, devo prevedere l’erogazione di un contributo e lo devo dare anche per il perseguimento delle finalità istituzionali, altrimenti non le potrò dare alcun contributo. Perché chi mi dimostrerà, e come verrà dimostrato, che i soldi sono effettivamente misurati a quelle attività così minuziosamente e selettivamente indicate nella legge? Mi pare un paradosso!

Scegliamo una strada, Assessore: se vogliamo dare corrispettivi a fronte di prestazioni, scriviamolo; se vogliamo dare un contributo alle associazioni venatorie-ambientaliste perché partecipano ad una attività istituzionale, dobbiamo scrivere così. Il mix delle due cose produce l’inapplicabilità della legge stessa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo congiuntamente in votazione l’emendamento 35.2 a firma degli onorevoli Morinello ed altri e l’emendamento 35.5 a firma degli onorevoli Piro ed altri. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l’agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Onorevoli colleghi, pongo congiuntamente in votazione, in quanto di contenuto identico, l’emendamento 35.1 a firma degli onorevoli Mo-

rinello ed altri e l’emendamento 35.6 a firma degli onorevoli Piro ed altri. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l’agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

Pongo in votazione il subemendamento 35.4.1 a firma degli onorevoli Piro e Guarnera. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l’agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 35.4.2 a firma degli onorevoli Piro e Guarnera. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l’agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione il subemendamento 35.4.3 degli onorevoli Piro e Guarnera. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 35.4 degli onorevoli Bufardeci ed altri.

VIRZÌ. Chiedo che venga aggiunta la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE; L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 35.4. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 35.8 degli onorevoli Zanna e Capodicasa. Il parere del Governo?

CUFFARO, *assessore per l'agricoltura e le foreste*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

GRIPPALDI, *presidente della Commissione e relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo congiuntamente in votazione l'emendamento 35.7, degli onorevoli Piro ed altri e l'emendamento 35.9 dell'onorevole Zanna.

PIRO. Ritiro l'emendamento.

ZANNA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, informo l'Assemblea che le Commissioni che devono esprimere dei pareri possono riunirsi prima della seduta pomeridiana. Desidero, inoltre, comunicare che la votazione finale dei disegni di legge avverrà nel corso della seduta pomeridiana di oggi, tra le ore 19,00 e le ore 22,00.

La seduta è rinviata ad oggi, mercoledì 13 agosto 1997, alle ore 17.30, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio» (456-122-373-379-393-411-431/A) (Seguito);

2) «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A);

3) «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1994» (263/A);

4) «Disposizioni in materia di garanzie per le operazioni di credito industriale» (599/A).

III - Elezione di nove componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

IV - votazione finale dei disegni di legge:

1) «Interventi a sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e della piccola impresa» (405/A);

2) «Interventi in favore dei consorzi di bonifica» (471/A);

3) «Abrogazione del comma 2 dell'articolo 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997, recante "Autorizza-

zioni di spese per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997"» (472/A);

4) «Misure a favore di organismi anche a capitale pubblico o di imprese che operano nel settore della raccolta e trasformazione dei rifiuti industriali» (383-329/A).

La seduta è tolta alle ore 13.39

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore F.F.
Dott. Filippo Tornambé

ALLEGATO**Risposta scritta ad interrogazione**

CROCE - SCOMA - D'AQUINO «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il bilancio e le finanze, premesso che:

proseguendo nella discutibile prassi, sistematicamente operata dai loro predecessori, gli attuali amministratori del Banco di Sicilia hanno in via esclusiva riservato a sè stessi le massime cariche (presidenti, vicepresidenti, consiglieri, sindaci, ecc.) nelle numerose società controllate o partecipate del Banco stesso (I.R.F.I.S., Banca del Sud, Basi-leasing, Banca Italo-Romena, Società Grandi Alberghi Siciliani, Banco di Sicilia International, Interbanca Investimenti, Interbanca Gestioni, Euramerica Fiduciaria, Bank of Valletta, Centrobank di Vienna ecc);

anche se non sussiste alcun divieto espressamente sancito dalla Banca d'Italia è chiaro che può realizzarsi un conflitto di interessi, dal momento che gli amministratori del Banco, nel contesto delle molteplici funzioni che si sono autoassegnate, assumono contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati;

considerato che:

gran parte delle aziende gravitanti attorno al Banco di Sicilia continuano a registrare, così come ha riconosciuto il dottor Caletti nelle dichiarazioni rilasciate al "Sole 24 ore" del 13/9 c.a., negativi risultati di gestione;

per alcune delle partecipazioni in argomento e nella fattispecie per la Società Grandi Alberghi Siciliani, si presupporrebbero necessarie delle competenze specifiche nel settore turistico-alberghiero che nello specifico fanno difetto all'attuale presidente della società, che risulta essere altresì consigliere d'amministrazione del Banco;

nell'ambito delle partecipazioni del Banco, non sarebbero trascurabili episodi definibili di dubbio gusto come per esempio l'assegnazione

di pratiche legali della controllata Banca del Sud a studi di cui sarebbero titolari consiglieri del Banco e che nel contempo tali studi risulterebbero avere stipulato una speciale convenzione;

per sapere:

se gli elementi esposti in premessa, con tutti i seri e gravi problemi che ne derivano, non impongano che la Regione siciliana, procedendo auspicabilmente di concerto con il Tesoro e con la fondazione Banco di Sicilia, assuma ogni più opportuna iniziativa, specialmente in occasione dell'imminente assemblea degli azionisti del Banco, per rimuovere le menzionate incongruenze;

se la suddetta assemblea, convocata per il rinnovo del consiglio d'amministrazione, possa anche valere per fissare precise regole per la composizione degli organi sociali delle società controllate e per la sana e produttiva gestione delle stesse». (396)

Risposta - «Con riferimento all'interrogazione numero 396 degli onorevoli Croce ed altri con cui gli interroganti chiedono notizie in ordine alle "Opportune iniziative a seguito di presunte anomalie registratesi nella gestione del Banco di Sicilia", il gruppo 11° Credito e Risparmio della Direzione Finanze di questo Assessorato preposto allo scopo, ha chiesto, reiteratamente, con note n. 291715 del 7.3.1997, 299588 del 14.5.1997 e 304442 del 28.7.1997, al Banco di Sicilia ogni utile elemento di valutazione, per quanto di competenza, ai fini della risposta che questa Amministrazione dovrà fornire in ordine al suddetto atto ispettivo.

In assenza "fino ad oggi" di un formale riscontro da parte dell'Istituto di credito in questione, si è impossibilitati a fornire le notizie richieste dagli interroganti.

Questo Assessorato, non appena sarà in possesso degli elementi di valutazione richiesti al Banco di Sicilia, formulerà tempestivamente la risposta al suddetto atto ispettivo».

L'assessore TRICOLI